INDICE

	CAPO	1.	פוח	SPO	1712		GEN	IERALI	ΙF	COM	1PF	ΓFΝ	17F
١	\cup AF \cup	Ι.	DΙΩ	D	SIZI	OIN	GEI			$\cup \cup \cup \cup$		ı cı	I

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze e gestione dei servizi
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Disposizioni di legge e di polizia mortuaria
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II: DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Articolo 7 Dichiarazione di morte
- Articolo 8 Adempimento dell'Ufficiale di stato civile
- Articolo 9 Denuncia della causa di morte
- Articolo 10 Registro dei deceduti e causa di morte
- Articolo 11 Accertamenti necroscopici
- Articolo 12 Comunicazione all'Autorità giudiziaria
- Articolo 13 Rinvenimento di resti mortali
- Articolo 14 Autorizzazione per la sepoltura
- Articolo 15 Nati morti e prodotti abortivi
- Articolo 16 Seppellimento senza la prescritta autorizzazione

CAPO III: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Articolo 17 Periodo di osservazione
- Articolo 18 Modalità per l'osservazione
- Articolo 19 Depositi di osservazione
- Articolo 20 Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV: RISCONTRO DIAGNOSTICO

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

- Articolo 21 Riscontro diagnostico
- Articolo 22 Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Articolo 23 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Articolo 24 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

CAPO V: FERETRI

- Articolo 25 Obbligo del feretro individuale
- Articolo 26 Chiusura del feretro
- Articolo 27 Qualità e caratteristiche dei feretri
- Articolo 28 Fornitura feretri
- Articolo 29 Verifica feretri
- Articolo 30 Piastrine di riconoscimento

CAPO VI: TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 31 Esclusiva del servizio
- Articolo 32 Trasporto funebre

- Articolo 33 Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi
- Articolo 34 Eccezioni al diritto di esclusiva
- Articolo 35 Percorso del trasporto, orari e modalità
- Articolo 36 Requisiti delle autofunebri e rimesse
- Articolo 37 -Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali
- Articolo 38 Deceduti per malattie infettive
- Articolo 39 Necrofori
- Articolo 40 Trasporto ai locali di osservazione
- Articolo 41 Autorizzazione all'incaricato del trasporto
- Articolo 42 Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 43 Trasporto di salma fuori Comune
- Articolo 44 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 45 Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune
- Articolo 46 Trasporti di salme per la cremazione
- Articolo 47 Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento
- Articolo 48 Trasporto di ossa umane e resti mortali
- Articolo 49 Richiamo al regolamento per la gestione del servizio dei trasporti funebri

CAPO VII: ATTIVITA' CIMITERIALE: CIMITERO - SEPOLTURE

- Articolo 50 Cimiteri comunali
- Articolo 51 Ammissione nel Cimitero
- Articolo 52 Vigilanza sull'ordine e manutenzione
- Articolo 53 Personale cimiteriale
- Articolo 54 Registro cimiteriale
- Articolo 55 Camera mortuaria Sala per autopsie Ossario comune
- Articolo 56 Planimetria del cimitero
- Articolo 57 Specie delle sepolture
- Articolo 58 Deposito provvisorio
- Articolo 59 Superficie destinata ai campi di inumazione
- Articolo 60 Utilizzazione dei campi di inumazione
- Articolo 61 Interventi a completamento delle fosse nei campi di inumazione

CAPO VIII: CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

- Articolo 62 Sepolture private
- Articolo 63 Previsioni delle aree per sepolture private
- Articolo 64 Durata delle concessioni di sepolture
- Articolo 65 Modalità di concessione
- Articolo 66 Retrocessione, estinzione, revoca e decadenza della concessione
- Articolo 67 Concessione del diritto di uso delle sepolture private
- Articolo 68 Trasmissione del diritto d'uso
- Articolo 69 Doveri del concessionario di sepoltura
- Articolo 70 Manutenzione delle sepolture
- Articolo 71 Costruzioni private su aree in concessione
- Articolo 72 Divisioni, subentri
- Articolo 73 Inumazioni e tumulazioni in sepolture private
- Articolo 74 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 75 Piano regolatore cimiteriale

CAPO IX: ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 76 - Esumazione ordinaria

Articolo 77 - Esumazioni straordinarie

Articolo 78 - Programmazione delle esumazioni ordinarie e comunicazione ai familiari

Articolo 79 - Deposito delle ossa esumate

Articolo 80 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Articolo 81 - Recupero oggetti e ricordi

Articolo 82 - Disponibilità dei materiali

Articolo 83 - Estumulazioni

Articolo 84 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e onerose

CAPO X: CREMAZIONE

Articolo 85 - Generalità

Articolo 86 - Crematorio

Articolo 87 - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 88 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 89 - Modalità di conservazione delle ceneri

Articolo 90 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Articolo 91 - Sanzioni amministrative

Articolo 92 - Senso comunitario della morte

Articolo 93 - Registri cimiteriali

Articolo 94 - Procedura per la concessione delle autorizzazioni

Articolo 95 - Informazione ai cittadini

CAPO XI: POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 96 - Orario e disciplina dell'ingresso

Articolo 97 - Divieti

Articolo 98 - Deroghe

Articolo 99 - Riti religiosi

Articolo 100 - Identificazione delle sepolture

Articolo 101 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 102 - Materiali ornamentali

CAPO XII: LAVORI PRIVATI – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 103 - Accesso al cimitero

Articolo 104 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Articolo 105 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 106 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 107 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 108 - Orario di lavoro

Articolo 109 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 110 - Vigilanza

Articolo 111 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Articolo 112 - Attività Funebre

CAPO XIII: DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 113 - Scadenzario delle concessioni

- Articolo 114 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 115 Cautele
- Articolo 116 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Articolo 117 Regolarizzazione situazioni pregresse
- Articolo 118 Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi
- Articolo 119 Abrogazione delle precedenti disposizioni
- Articolo 120 Disposizioni transitorie circa la durata delle concessioni e della relativa tariffa
- Articolo 121 Disciplina generale delle tariffe per i servizi funebri e cimiteriali

ALLEGATO "A ": NORME TECNICHE CONCERNENTI LE SEPOLTURE E DI EDILIZIA CIMITERIALE

- Articolo 1 Progetti
- Articolo 2 Esecuzione delle opere
- Articolo 3 Costruzione e ristrutturazione di sepolture private
- Articolo 4 Verifica delle opere
- Articolo 5 Prescrizioni costruttive generali per le sepolture
- Articolo 6 Tipologie e dimensioni
- Articolo 7 Materiali

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Ai fini del presente regolamento:

- nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal servizio sanitario nazionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché quelli servizi ad essi connessi;
- nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 - Competenze e gestione dei servizi

Le competenze dello Stato, della Provincia, della Regione, dell'Autorità sanitaria e del Comune sono specificate nelle norme statali, regionali e provinciali vigenti.

Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'Autorità sanitaria, supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi della legislazione regionale e dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente Autorità sanitaria.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142, compatibilmente con la natura

delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente autorità sanitaria.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della Legge n.142/90.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della Legge n.142/90 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa, nell'ambito del territorio comunale, ai sensi degli artt. 1 e 8 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, in conformità dell'apposito regolamento per la gestione dei trasporti funebri di cui alla Deliberazione di C.C. n. 38 del 01.02.1966. I servizi cimiteriali ed i servizi per i trasporti funebri sono organizzati dal Comune in collegamento con l'Ufficiale Sanitario e con l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Disposizioni di legge e di polizia mortuaria

Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli artt. 337 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con al R.D. 27 luglio 1934 n.1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre norme contenute nelle leggi statali, che di seguito si richiamano; per le parti non modificate dall'applicazione sul territorio delle relative leggi in materia e da quant'altre ne dovessero essere emanate:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24 "D.P.R. n.285/90: Circolare esplicativa";
- Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10 "D.P.R. n.285/90: Circolare esplicativa";
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127";
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27 dicembre 2001, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali";

- Legge Regionale 24 novembre 2001, n.12 "Disciplina e armonizzazione delle attività funerarie" come modificata dalla Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2 "Legge Finanziaria anno 2010";
- Legge 30 marzo 2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 "Regolamento recante disciplina della gestione di rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 9 ottobre 2006, n.20 "Regolamento per la cremazione dei defunti e di loro resti mortali, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione".

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi cimiteriali sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui ai successivi articoli.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici dei servizi cimiteriali i provvedimenti comunali concernenti:

- l'orario di apertura e chiusura;
- il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie o anche il deposito comunale di osservazione;
- l'utilizzo, per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune, di celle frigorifere comunali per le prime 24 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale esclusivamente per ragioni igienico sanitarie e medico-legali certificate dall'Autorità sanitaria;
- l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone decedute nel territorio del Comune, ovunque residenti in vita, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
- il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti

servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;

- la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto successivamente specificato;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.

Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l'onere per l'Amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati con relativi prezzi.

CAPO II: DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 7 - Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è resa con apposito modulo all'Ufficio di stato civile e contiene i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o di un delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 8 - Adempimento dell'Ufficiale di stato civile

L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e promuove i necessari accertamenti necroscopici. Effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità giudiziaria ed a quelle di Pubblica Sicurezza ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Articolo 9 - Denuncia della causa di morte

I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Aautorità sanitaria di riferimento.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo che redige l'apposito certificato di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, all'Autorità sanitaria competente. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 10 - Registro dei deceduti e causa di morte

Presso gli uffici della Autorità sanitaria di competenza è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 11 - Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R. D. n. 1238/39 sono esercitate da un medico nominato dall'Autorità sanitaria di competenza.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore dell'Autorità sanitaria di competenza che ha provveduto alla loro nomina ed allo stesso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 che resterà allegato al registro degli atti di morte.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 12 - Comunicazione all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

In tali casi a queste Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 13 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità

giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Autorità sanitaria competente. Salvo diverse disposizioni, l'Autorità sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 14 - Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sulla revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. n.79 e successivi del D.P.R. n.285/90.

Articolo 15 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria di riferimento.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità sanitaria, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 16 - Seppellimento senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Per gli ulteriori adempimenti si osservano le norme di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 396/2000.

CAPO III: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 17 - Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dagli articoli precedenti.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 18 - Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore sanitario.

Articolo 19 - Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposto un apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo;
- morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in un luogo pubblico;
- ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore sanitario in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/64.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 20 - Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effige devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Coordinatore sanitario con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

CAPO IV: RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Articolo 21 - Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio che devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie per l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a cura dell'Ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. n. 185/64 in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione, entro trenta giorni, dei risultati dei riscontri diagnostici all'Autorità sanitaria di riferimento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Articolo 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed

alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 285/90, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti e gli organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità sanitaria di competenza sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il Coordinatore sanitario, su richiesta scritta del Direttore delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso di asportare ossa dai cimiteri. E' vietato il commercio di ossa umane.

Articolo 23 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Articolo 24 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale pubblicate con R.D. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore dell'Autorità sanitaria interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'Autorità sanitaria competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. n. 1265/34 e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/90.

Quando nel corso di una autopsia, non ordinata dall'Autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore sanitario, o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. n.185/64 in quanto applicabili.

CAPO V: FERETRI

Articolo 25 - Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla sepoltura deve essere chiuso in cassa di legno ed essere deposto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuolo.

Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 26 - Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo e/o eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti assistiti dal necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro ed in particolare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 27 - Qualità e caratteristiche dei feretri

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'Autorità sanitaria il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,66.

Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma precedente ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro, e la salma è destinata a sepoltura per inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltreché alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) <u>per le inumazioni</u> non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. Le tavole del fondo devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza e potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. n. 285/90. I feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

- b) <u>per le tumulazioni</u> in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strumentali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90. E' consentito applicare alle casse metalliche valvole o speciali dispositivi, approvati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.
- c) per il trasporto fuori Comune o all'estero le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e, tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,66 se è di zinco, a mm 1,50 se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza e fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre

assicurato con buon mastice. La cassa, così confezionata, sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune con percorso non superiore ai 100 Km si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. n. 285/90.

Per trasporto da un comune ad un altro comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dalle lett. b) e c) e osservate le norme di cui al D.P.R. n. 285/90.

d) <u>per cremazione:</u> per trasporti interni al comune di decesso, la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) o in cassa di materiale infiammabile, diverso dal legno, autorizzato dal Ministro della Sanità. Per il trasporto da comune a comune o all'estero si rimanda ai contenuti dei punti precedenti.

Articolo 28 - Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, qualunque sia la pratica di seppellimento ed il tipo di sepoltura, viene assunta dal Comune con diritto di privativa.

Il Comune fornisce, gratuitamente, la cassa di cui al precedente art. 27 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 29 - Verifica feretri

Ogni feretro, non fornito dal Comune, prima dell'impiego deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria di cui agli articoli precedenti. Per tale servizio sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa.

Articolo 30 - Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La piastrina rimane collocata alla cassa per tutte le attività di sepoltura o cremazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI: TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 31 - Esclusiva del servizio

Il Comune assume, con diritto di privativa, il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale ai sensi del R.D. 15.10.1925, n. 2578.

I privati non possono procedere al trasporto di salme ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 34 "Eccezioni al diritto di esclusiva".

Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.285/90, nella misura del corrispettivo risultante in tariffa quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato oppure da altro Comune o Stato senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. n.285/90.

La privativa è limitata alla fornitura della sola auto-funebre e del personale per il prelievo e il trasporto del cadavere.

Articolo 32 - Trasporto funebre

Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a pagamento, nella misura del corrispettivo risultante in tariffa e sono esercitati in unica categoria;
- a carico del Comune, nei casi di appartenenti a famiglie bisognose su richiesta dei familiari del defunto e deliberata dal Consiglio Comunale;

Al Sindaco ed all'Autorità sanitaria sono affidate le competenze della vigilanza ed i controlli del servizio di trasporto delle salme, per assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 33 - Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, di unico tipo.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa, il Comune può consentire che il trasporto sia eseguito da ditte private imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per trasporti esercitati in unica categoria nel territorio comunale.

Nel caso di trasporto di cadavere da comune ad altro comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai

familiari, con il medesimo carro previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti esercitati in unica categoria nel territorio comunale.

In ogni caso è vietato, nell'ambito del territorio comunale, l'uso di carri ippotrainati.

Articolo 34 - Eccezioni al diritto di esclusiva

Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come Enti morali, e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e propri soci, con propri mezzi osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Articolo 35 - Percorso del trasporto, orari e modalità

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il Responsabile del servizio fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti; questi ultimi, di norma, vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve dal luogo di prelievo alla Chiesa; quindi si proseguirà a velocità ordinaria, senza corteo e con l'itinerario più breve, dove si effettuerà il seppellimento.

Se il funerale è solamente civile l'Autorità comunale stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Il seppellimento dei feretri in arrivo nelle ore antimeridiane dei giorni feriali, viene eseguito in continuità del servizio salvo eccezionali impedimenti, mentre per i feretri in arrivo nelle ore pomeridiane e durante i giorni festivi, il seppellimento viene eseguito la mattina successiva del primo giorno feriale. I feretri in attesa del seppellimento vengono depositati nella sala mortuaria.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta, prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di Pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere, in qualunque modo, il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Responsabile del servizio deve prendere accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 36 - Requisiti delle autofunebri e rimesse

Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. n.285/90, devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti automezzi possono essere posti in servizio del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria di competenza che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sull'autofunebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli Organi di vigilanza.

Le rimesse di autofunebri, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. n.285/90, devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza delle norme di igiene in materia e devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore dell'Autorità sanitaria di competenza.

Articolo 37 -Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Coordinatore sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Articolo 38 - Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Articolo 39 - Necrofori

Ad ogni trasporto di salma sono addetti il necessario numero di necrofori con i seguenti compiti:

- trasportare i feretri forniti dal Comune al domicilio del defunto;
- accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;
- provvedere alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti:
- chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori Comune accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
- fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;

- trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla Chiesa;
- accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento;
- provvedere al seppellimento o alla tumulazione dei feretri, ivi comprese le operazioni di rinterro delle fosse in campo di inumazione;
- effettuare, a seconda delle disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme da e per i locali di osservazione: obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.
 Il personale addetto, oltre a disimpegnare le mansioni suindicate deve assolvere ai seguenti ulteriori
- prendere formalmente in consegna all'ingresso del cimitero i feretri, le parti di cadavere, le ossa umane, i nati morti, i feti e ritirata l'autorizzazione del loro trasporto, disporre per la loro sepoltura;
- prendere formalmente in consegna all'ingresso del cimitero i deceduti ivi trasportati per l'osservazione o per il riscontro diagnostico e disporre che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. n. 285/1990;
- accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal citato decreto e dal presente regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse per le inumazioni e dei loculi per le tumulazioni;
- ispezionare le sepolture allo scopo di avvertire tempestivamente lo scolo di liquami e la fuoriuscita di esalazioni gassose;
- tenere in ordine e pulita la camera mortuaria, la sala autopsia e, disporre la loro disinfestazione successiva ad ogni operazione anche con il contributo di altro personale addetto per lo scopo;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc.;
- dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 40 - Trasporto ai locali di osservazione

compiti:

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

Articolo 41 - Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 42 - Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune ed in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 43 - Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento. Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte ed il nulla osta del Coordinatore sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito, oltre che di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore. Della autorizzazione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero. Il personale cimiteriale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato.

Per i morti di malattie infettive-diffusive si osservano le speciali norme prescritte.

Articolo 44 - Trasporti all'estero o dall'estero

a) <u>Trasporto di salme da o per gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937</u>

I trasporti di salme, da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Sindaco e deve portare il visto dell'Autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'Autorità consolare italiana. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'Autorità consolare agiscono in qualità di Autorità delegate dal Ministero della Sanità.

b) Trasporto di salme da o per gli Stati non convenzionati

Per l'estradizione l'interessato deve inoltrare istanza al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma corredata dai seguenti documenti:

- -) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- -) certificato dell'Ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 27 lett. c) del presente regolamento;
- -) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

Il Prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- -) da un certificato della competente Autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- -) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

L'Autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari esteri, al Prefetto della provincia dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità consolare, tramite lo stesso Ministero degli Affari esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

c) Trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano

E' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Articolo 45 - Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione, nelle cavità corporee, di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 46 - Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere, da Comune a Comune, per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune à Sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 41.

Articolo 47 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto, entro il territorio comunale e da Comune a Comune, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si applicano le norme degli articoli precedenti.

Il Direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche e dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri dopo averne avvertito il Sindaco.

Articolo 48 - Trasporto di ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,66 saldata a fuoco e portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 49 - Richiamo al regolamento per la gestione del servizio dei trasporti funebri

Restano in vigore le norme del Regolamento per la gestione comunale dei trasporti funebri, di cui alla Delibera di C.C del 01.02.1966, n. 38 approvata dalla G.P.A. Div. 2 nella seduta del 2.9.1968 al n.16107, nelle parti in cui non risultano contrastanti con il presente regolamento e con il D.P.R. n.285/090.

CAPO VII: ATTIVITA' CIMITERIALE: CIMITERO - SEPOLTURE

Articolo 50- Cimiteri comunali

Il Comune dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero centrale nel capoluogo. Può, all'occorrenza, costruire dei cimiteri distaccati per le frazioni.

Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del D.P.R. n.285/90.

Articolo 51 - Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Articolo 52 - Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta al Sindaco, per il tramite del Responsabile del servizio, che lo esercita a mezzo del personale di riferimento.

Il Responsabile del servizio riferisce al Sindaco degli inconvenienti riscontrati e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Articolo 53 - Personale cimiteriale

Il Responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive, giornalmente, sopra apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Articolo 54 - Registro cimiteriale

I registri indicati nell'articolo precedente, su supporto informatico, devono essere tenuti sempre rigorosamente aggiornati e presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando, l'altro, presso il servizio di custodia.

Articolo 55 - Camera mortuaria - Sala per autopsie - Ossario comune

Il cimitero, in ottemperanza a quanto disposto dai Capi XI, XII e XIII del D.P.R. n.285/90, è dotato:

- di camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento che assolve anche alla funzione di deposito di osservazione;
- di sala per autopsie;
- di ossario comune destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Articolo 56 - Planimetria del cimitero

Il cimitero dispone di una planimetria in scala 1:500, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n.285/90, dove rimangono individuati, oltre agli ambiti "monumentale" e "ampliamento", i vari campi per inumazioni, i blocchi per tumulazioni in loculi, le tombe e le cappelle funerarie private. I campi per inumazioni:

- in "ambito monumentale", sono contraddistinti da numerazione progressiva e sono suddivisi in file dove a loro volta si individuano le fosse numerate:
- in "ambito ampliamento", sono contraddistinti dai ripiani numerati, suddivisi da viali in "micro campi", dove, in riferimento alle necessità di sepolture, vengono realizzate le fosse numerate come sopra. I blocchi per tumulazioni in loculi:
- in "ambito monumentale", sono contraddistinti da diciture di posizione rispetto all'orientamento e a loro volta da numerazione progressiva;
- in "ambito ampliamento", sono contraddistinti da numerazione progressiva e a loro volta per colonna e fila sempre numerate progressivamente.

Le tombe e le cappelle funerarie private sono individuabili per il posizionamento, ripiani e settori con indicazione progressiva delle lettere dell'alfabeto, nomenclatura dei viali e dalla numerazione progressiva di riferimento.

Articolo 57 - Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Le sepolture per inumazione sono:

- comuni, quelle di durata di 10 anni dal giorno del seppellimento ed assegnate, previa il pagamento del corrispettivo tariffato, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- private, quelle effettuate in manufatti privati su aree in concessione.

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione onerosa secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0.70 e larghezza m 0,75; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. n.285/90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del suindicato decreto.

L'Amministrazione comunale dispone di loculi per feretri e ossari da dare in concessione secondo le modalità stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 09.04.2008, con Determinazione Dirigenziale n. 2488 del 22.10.2009, dal presente regolamento e dal D.P.R. n.285/90.

Articolo 58 - Deposito provvisorio

A richiesta dei familiari del defunto il feretro potrà essere provvisoriamente deposto o trasferito in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa solo nel caso che, per la tomba o la cappella privata di riferimento, siano in corso o programmati lavori di manutenzione e/o ristrutturazione che incidono sui tumuli.

La durata del deposito provvisorio è limitata al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri dal giorno della tumulazione al giorno della estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine della concessione di deposito provvisorio, senza che il concessionario abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Sindaco, previa diffida e servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà alla sepoltura per inumazione in comune.

E' consentita, con modalità analoghe, il deposito provvisorio di cassette ossario e di urne cinerarie, destinate ad essere deposte, per inadempienze del concessionario o di altro familiare, in ossario comune o diversa sistemazione per le ceneri.

Articolo 59 - Superficie destinata ai campi di inumazione

La struttura cimiteriale, ampliata nel 2009, dispone di aree destinate a campi di inumazioni in conformità alle dimensioni ed alle caratteristiche di cui agli artt. 58 e 68 del D.P.R. n.285/90, pertanto rimane adeguata alle necessità di accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni ed all'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Articolo 60 - Utilizzazione dei campi di inumazione

Per l'utilizzazione delle fosse dei campi di inumazione si deve procedere dall'estremità del riquadro e per fila senza soluzione di continuità in conformità dell'art. 69 del D.P.R. n.285/90.

L'utilizzazione delle fosse dei campi di inumazione in "ambito monumentale", rimane sospesa per consentire una diversa disposizione planimetrica quando nei singoli riquadri che compongono i campi saranno completate le esumazioni. La ripresa dell'utilizzazione rimane nelle competenze del Responsabile del servizio.

L'utilizzazione delle fosse dei campi di inumazione, definiti "provvisori" perché realizzati per far fronte alla saturazione dei campi destinati allo scopo in attesa del completamento dei lavori di ampliamento della struttura cimiteriale, rimane impedita per consentire il recupero delle aree all'originaria destinazione quando saranno completate le esumazioni.

Per l'utilizzazione dei campi di inumazione in "ambito ampliamento", si procederà per "micro campi" che, per la limitata consistenza dimensionale, consentono di realizzare un sistema di sepolture in sequenza che garantisce, in tempi brevi, la saturazione e la sistemazione del manto erboso che li caratterizza.

Articolo 61 - Interventi a completamento delle fosse nei campi di inumazione

Le fosse nei campi di inumazione, realizzate a cura del Comune in conformità delle caratteristiche di cui agli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. n.285/90, devono essere contraddistinte, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo con applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto così come disposto dall'art. 70 del richiamato decreto. Le fosse, sempre a cura del Comune, devono essere fornite di linea elettrica di alimentazione delle lampade votive.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune, previo pagamento del corrispettivo in tariffa ed in sostituzione del cippo, la realizzazione, a cura e del richiedente, di monumento funebre costituito da basamento scatolare: di lunghezza cm 160, larghezza cm 70, altezza variabile ma contenuta in cm 25; da lapide: di spessore massimo cm 20, larghezza contenuta in quella del basamento ed altezza che, sommata a quella del basamento, non superi cm 100 rispetto al piano di campagna originario. I componenti che costituiscono i monumenti funebri devono essere solo assemblati in loco, per garantire:

- di impegnare i luoghi per il tempo strettamente necessario allo scopo;
- di evitare di danneggiare i manufatti circostanti, i viali, le alberature e le siepi;
- di evitare accumuli di materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni;
- di intralciare le attività degli operatori cimiteriali;
- il rispetto della sacralità dei luoghi.

I materiali da utilizzare per la realizzazione dei monumenti funebri non devono contrastare con quelli generalmente usati per lo scopo, lastre di marmo e/o pietra, al fine di garantire la continuità visiva.

E' consentita, con analoghe modalità, l'istallazione di monumento funebre anche alle fosse nei campi di inumazione inerbiti, in "ambito ampliamento", previa richiesta in concessione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo tariffato, della fornitura in opera, a cura del Comune, del manufatto in c.a.v., di cui all'Ordinanza Sindacale n.28 del 22.06.2009. Nella richiamata Ordinanza rimane stabilito in due mesi, a far data dalla richiesta, il termine entro il quale avverrà la fornitura. Atteso che il manufatto in c.a.v., pur nella disponibilità d'uso del richiedente, rimane di proprietà del Comune, onde evitare danneggiamenti che possano limitarne il riutilizzo per lo scopo, si prescrive:

- il montaggio del monumento funebre ad incastro nell'alloggiamento predisposto, limitando l'uso di collanti alla minima quantità necessaria per renderlo solidale con l'elemento sottostante a garanzia della privata e pubblica incolumità;
- l'impossibilità di rivestire le facce a vista o di realizzare sovrastrutture.

L'installazione dei monumenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro rimangono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 del D.P.R. n.285/90.

CAPO VIII: CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 62 - Sepolture private

Il Comune può concedere, a privati o ad Enti, l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni sono tutte a tempo determinato per la durata indicata nel successivo art. 64.

Articolo 63 - Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui all'art.54 e successivi del D.P.R. n.285/90.

Articolo 64 - Durata delle concessioni di sepolture

Le concessioni di sepolture sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

La durata delle concessioni è fissata:

- in anni cinquanta, per le aree destinate alla costruzione di manufatti cimiteriali;
- in anni cinquanta, per i loculi-ossari e cappelle funerarie realizzati dal Comune;

Prima della scadenza la concessione può essere rinnovata con l'applicazione della tariffa vigente al momento del rinnovo.

A norma dell'art.63 del D.P.R. n.285/90, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Articolo 65 - Modalità di concessione

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione delle sepolture individuali non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La concessione non può essere rilasciata a persona o ad Ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata senza possibilità di rinnovo.

Articolo 66 - Retrocessione, estinzione, revoca e decadenza della concessione

Retrocessione

E' facoltà del concessionario o del suo avente causa, nei casi stabiliti dal presente articolo, rinunciare e restituire al Comune, le aree, i loculi ed i sepolcri avuti in concessione.

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sede o per cause diverse che devono essere valutate dall'Amministrazione Comunale.

La retrocessione è ammessa nei casi ed alle condizioni di seguito specificate:

- a) rinuncia a concessioni di loculi:
 - a1) per le concessioni perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il rimborso sarà rapportato alla vetustà della costruzione: in nessun caso non potrà superare il 50% della tariffa attuale prevista per la concessione minima;
 - a2) per le concessioni a tempo determinato la retrocessione è consentita previa valutazione delle motivazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari al 95% della tariffa, in vigore al momento della domanda, rapportato al periodo di concessione residua. e, comunque, il rimborso non potrà essere superiore al costo iniziale della concessione;
- b) rinuncia a concessioni di ossari:
 - la retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto al rimborso del 70% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda;
- c) rinuncia a concessioni di aree e dei relativi manufatti:
 - c1) per le concessioni perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto, per quanto riguarda l'area, ad un rimborso pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda. Per il manufatto, purché si tratti dell'intera costruzione, l'Amministrazione Comunale determinerà il rimborso, a suo giudizio insindacabile, sentito l'Ufficio tecnico che dovrà redigere apposita perizia di stima, valore della costruzione allo stato di fatto. Tali rinunce sono comunque subordinate alla richiesta di un terzo subentrante. Sono a carico del rinunciatario tutte le spese sostenute dal Comune per la perizia di stima ed eventuali altre spese;
 - c2) per le concessioni a tempo determinato la retrocessione dell'area è regolata dal punto a2) del presente articolo.

Per la retrocessione dei manufatti edificati su tali aree, la retrocessione è regolata come al punto precedente punto c1).

d) rinuncia a concessioni di aree non edificate:

nel caso in cui la retrocessione avvenga prima dello scadere dei termini di cui all'art. 71 del presente regolamento, il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari a:

- l'intero del prezzo pagato, qualora richieda una concessione di grado superiore;
- il 70% del prezzo pagato qualora richieda una concessione di grado inferiore o non richieda altra concessione.

Estinzione

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n.285/1990.

Nel caso di concessioni di aree per sepolture private e collettive prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'Albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

<u>Decadenza</u>

La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, viene dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;

- in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 71;
- per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'Albo comunale od in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67 - Concessione del diritto di uso delle sepolture private

Il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dall'ente, o di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune; il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo tariffato.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario e alla propria famiglia, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario, e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso

Articolo 68 - Trasmissione del diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato ai concessionari ed è trasmissibile, "jure sanguinis" o "jure ereditatis", nell'ambito della famiglia (concessionario, ascendenti e discendenti in linea retta e relativi coniugi).

Il concessionario dovrà comunque essere sempre unico.

In caso di morte del concessionario i familiari dovranno indicare, entro sessanta giorni dal decesso, il nuovo titolare unico della concessione per il tempo residuo. In mancanza, o per non essere più in vita familiari aventi diritto all'uso della sepoltura, il Comune dichiara l'anticipata estinzione della concessione senza procedere ad alcun rimborso e provvede alla decorosa sistemazione dei resti mortali anche in luogo diverso.

Articolo 69 - Doveri del concessionario di sepoltura

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e regolamentari, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione.

In particolare, l'uso della sepoltura deve essere esercitato nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione evitando, in specie, di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione, ordinaria e straordinaria, della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della Legge comunale e provinciale.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme subordinandone la ripresa alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere realizzate o da impiegare per l'esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

Articolo 70 - Manutenzione delle sepolture

La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private spetta ai concessionari, o agli aventi causa, per tutte le parti dagli stessi costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.

Nelle sepolture private, realizzate dal Comune e la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo, per i concessionari, di corrispondere periodicamente l'apposito canone, secondo la tariffa stabilita dal competente organo comunale, in

ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Il mancato pagamento del canone annuo di manutenzione, da parte del concessionario e protratto per 36 mesi, determina la decadenza dalla concessione.

Per le sepolture realizzate da privati, per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione sono integralmente a carico dei soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti una volta riconosciuti dal Comune.

Articolo 71 - Costruzioni private su aree in concessione

La concessione di area per la costruzione di tomba, monumento, cappella, edicola impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza del relativo titolo abilitativo delle opere relative, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi ritenuti validi dal Sindaco può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo, è applicata la penale del 2% (due per cento) del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata a titolo cauzionale.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti edificabili dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato nell'atto di approvazione del progetto in relazione alle esigenze del concessionario e della propria famiglia e, in ogni caso, non può superare un loculo per ogni metro quadro di area edificabile concessa in soprassuolo e in sottosuolo, sempre che il progetto ne consenta il ricavo in modo tecnicamente ed igienicamente ammissibile.

Articolo 72 - Divisioni, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia, personale o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento, e non cessione, del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali restando unica la concessione.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 73 - Inumazioni e tumulazioni in sepolture private

Per la inumazione o tumulazione nelle sepolture private, oltre all'autorizzazione per la sepoltura, occorre, su istanza del concessionario, il nulla osta del Responsabile del servizio che ne accerta il diritto.

L'art. 93 del D.P.R. n.285/90 riconosce che il diritto di uso delle sepolture private, concesse a persone fisiche, è riservato ai concessionari ed ai loro familiari mentre per quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro; può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Ente concessionario, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. Pertanto, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo si precisa quanto segue:

- la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti, con i rispettivi coniugi, in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado (artt. 74, 77, e 78 del Codice Civile);
- per gli ascendenti e discendenti il diritto alla sepoltura è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto della concessione;
- per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da rendere nella forma di istanza ed indirizzata al Responsabile del Servizio, con allegata fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, il quale, nel caso ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta:
- la condizione di "convivenza" con il titolare della concessione verrà valutata in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura suindicata;

- la condizione di acquisizione di particolari benemerenze nei confronti dell'Ente concessionario va comprovata con apposita dichiarazione resa dal fondatore della sepoltura, nelle forme di legge, e depositata presso gli uffici cimiteriali almeno 2 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire, comunque, solo previo l'assenso degli aventi diritto;
- rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Nel periodo di validità della concessione le salme, a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore per durata e decoro.

Articolo 74 - Reparti speciali nel cimitero

Il piano regolatore cimiteriale, a norma dell'art.100 del D.P.R. n.285/90, può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere rilasciata dal Sindaco la concessione di una area adeguata nel cimitero.

Articolo 75 - Piano regolatore cimiteriale

Il cimitero dispone:

- di aree destinate a campi di inumazioni in conformità delle dimensioni e delle caratteristiche di cui agli artt. 58 e 68 del D.P.R. n.285/90;
- opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. n. 285/90.

Il piano regolatore cimiteriale, adottato dal Consiglio Comunale, dovrà tenere conto: della dinamica futura per le diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro; dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale.

Con cadenza decennale il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO IX: ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 76 - Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo il turno ordinario di inumazione fissato, dall'art.82 del D.P.R. n. 285/90, in 10 anni.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Quando, invece, si accertasse che il turno ordinario di inumazione non è sufficiente per la completa mineralizzazione dei cadaveri si dovrà prolungarlo con Ordinanza Sindacale.

Spetta al capo squadra degli operatori cimiteriali o in sua assenza dal vice stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso di non completa mineralizzazione si procederà all'inumazione nel campo indecomposti o in mancanza in campo comune. Il tempo di inumazione di è stabilito in cinque anni. Nel caso di ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la mineralizzazione delle salme detto periodo si riduce a due anni.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per le successive inumazioni.

Articolo 77 - Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno ordinario di inumazione per ordine dell'Autorità giudiziaria di indagini nell'interesse della giustizia o, per autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari di spostamento in altra sepoltura o per procedere alla cremazione.

Per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla predetta Autorità; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario e del Responsabile del cimitero.

Prima di procedere all'esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Coordinatore sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 78 - Programmazione delle esumazioni ordinarie e comunicazione ai familiari

Il Responsabile del servizio, annualmente, curerà la stesura dell'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e redigerà il programma delle attività da affiggere, in luogo dedicato e con congruo anticipo, prima dell'inizio delle attività.

Il Responsabile del servizio, con opportuna comunicazione da inviare al familiare e/o ai familiari indicati negli atti di riferimento almeno 15 giorni prima della data programmata per l'esumazione, li notizia della data e dell'ora prevista per l'inizio delle attività che avverranno anche in loro assenza.

Dell'attivazione della suindicata procedura, nel caso in atti non sono indicati nominativi di riferimento, il Responsabile del servizio dovrà darne comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni prima di procedere all'esumazione. Le ossa raccolte saranno deposte nell'ossario comune.

Articolo 79 - Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie, a norma dell'art.85 del D.P.R. n.285/90, devono essere diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune a meno che, coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle nella sepoltura privata avuta in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte.

Articolo 80 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni, sono raccolti in apposito luogo appartato individuato a margine della struttura cimiteriale. Come tutti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale essi sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Durante o dopo le esumazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto disposto nel successivo articolo.

Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare, all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 81 - Recupero oggetti e ricordi

Gli oggetti di valore reale o affettivo, eventualmente rinvenuti, saranno consegnati ai familiari del defunto dal Responsabile del servizio previo rilascio di apposita ricevuta.

Qualora nel corso di esumazioni si presume che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso, al Responsabile del servizio, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dal Responsabile del servizio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazione, devono essere consegnati dagli operatori cimiteriali al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Articolo 82 - Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative etc. questi passano nella disponibilità del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone indigenti.

I materiali che non possono essere reimpiegati come innanzi detto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come all'articolo precedente.

Articolo 83 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie possono essere attivate:

- a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni; per il trasporto del feretro in altra sede o sepoltura; per la cremazione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Il Responsabile del servizio, annualmente, curerà la stesura dell'elenco delle concessioni a tempo determinato, in scadenza l'anno successivo, che sarà esposto per tutto l'anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Responsabile del servizio.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, a noma dell'art. 86 del D.P.R. n.285/90, è avviato, dal Coordinatore sanitario per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo indicato nel provvedimento.

A richiesta dei familiari, il Coordinatore sanitario può autorizzare il prosieguo della tumulazione del feretro previa idonea sistemazione. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

Per le estumulazioni si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai precedenti artt. 79, 80, 81 e 82.

Articolo 84 - Esumazioni ed estumulazioni onerose

Le esumazioni ordinarie, nei campi comuni, sono soggette al pagamento del corrispettivo tariffato.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in sepoltura privata la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento del corrispettivo tariffato.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento del corrispettivo tariffato.

CAPO X: CREMAZIONE

Articolo 85 - Generalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in osservanza: della Legge n.130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; della L.R. n.20/2006 "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti mortali, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione"; del D.P.R. n.285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; del D.P.R. n.254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 30 luglio 2002, n. 179".

Per gli aspetti connessi al decesso la regolamentazione ha il fine di salvaguardare: i diritti della persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 86 - Crematorio

La cremazione di cadavere, resti mortali e di ossa può essere eseguita nei crematori autorizzati.

L'impianto di cremazione comunale, presente all'interno della struttura cimiteriale e composto da locali tecnologici, amministrativi e di sala predisposta per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, è stato collaudato il 21 giugno 2011.

L'impianto ha le potenzialità per operare anche le cremazioni delle salme e resti mortali dei defunti non residenti nel Comune e per soddisfare le richieste provenienti da strutture sanitarie.

L'accettazione nel crematorio segue i criteri che saranno stabiliti dal Comune e con priorità per i residenti o i deceduti nel Comune.

Articolo 87 - Autorizzazione alla cremazione

a) Cremazione di cadaveri

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata, norma dell'art. 79 del D.P.R. n.285/90, dal Sindaco, nella qualità di Ufficiale di stato civile ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.P.R. n.396/2000 o delegato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del detto decreto, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino la dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari, debitamente certificato dal Presidente, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari

presentino dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione ha validità anche contro il parere dei familiari di procedere alla cremazione del defunto;

- in assenza di disposizione testamentaria la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta, datata e sottoscritta di proprio pugno dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale risulti chiaramente, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso, l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Resta a cura dello stesso, accertata la identità dei dichiaranti, la trasmissione, nelle forme consentite dalla legge, all'Ufficio informato.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata del certificato di necroscopia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge n.130/2001 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Prima di procedere alla cremazione del defunto dovrà essere acquisita la dichiarazione, resa dai familiari, dalla quale risulti che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a loro cura e spese.

Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e di forma tale da poter essere sigillata, recante all'esterno una targhetta con inciso o stampato in modo indelebile: nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione, per effetto della mummificazione, saponificazione e corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione (Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254)

Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione ordinaria, possono:

- essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- essere avviati a cremazione;

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da estumulazione ordinaria, possono:

- permanere nello stesso tumulo;
- essere avviati a cremazione;
- essere inumati in appositi campi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dovrà essere riportato nome, cognome e data di morte del defunto.

Nel caso si proceda per l'inumazione è consentito addizionare, direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, interrotti o fortemente rallentati dalla mummificazione, saponificazione e corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione è stabilito ordinariamente in:

- 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni, nel caso si ricorra all'impiego di sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi nonché della destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture presso l'anagrafe dei cimiteri.

Con tali pubbliche affissioni viene, preventivamente, informata la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come assenso al trattamento previsto dal Comune.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'Autorità sanitaria competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale a richiesta degli aventi titolo; decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale di stato civile, l'Autorità sanitaria e il Responsabile dei servizi cimiteriali sono tenuti a denunciare, all'Autorità giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere o di distruzione o dispersione delle ceneri previsti dagli artt. 410 e 411 del Codice Penale.

Articolo 88 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, Ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R. n. 20/2006 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n.130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 20/2006.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 20/2006.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero.

Articolo 89 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contente le ceneri può essere:

a) tumulata

La tumulazione è effettuata in loculi-ossario, in loculo anche in presenza di feretro o in sepoltura privata nel rispetto del presente regolamento.

b) inumata

L'inumazione potrà essere effettuata nei campi di inumazione. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, previsto in anni 5. Le fosse per l'inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza ed essere fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna. Il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune previo pagamento della relativa tariffa.

c) affidata

Consegnata al soggetto affidatario

Articolo 90 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area a ciò destinata posta all'interno del cimitero;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità marittima, con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione e con specifico riguardo alle dotazioni di bordo e alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo/marine in atto alla data prefissata:
- a non meno di trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti; non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione;
- a non meno di mille metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare;

- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di duecento metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili:
- in aree pubbliche appositamente individuate dall'Amministrazione comunale;
- in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione e derivazione riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

Per la dispersione in mare:

- nel caso in cui gli interessati ritengono avvalersi di professionisti (Imprese di onoranze funebri) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;
- dovrà essere inviata, nelle forme consentite dalla legge all'Autorità marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile: data, ora e zona di mare e mezzo nautico utilizzato.

La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando, sotto la sua personale responsabilità, che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'Ufficio protocollo ed assegnata al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 91 - Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 2 della Legge n. 130/2001.

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge n.130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 ad € 12.911,04.

Articolo 92 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso

una delle modalità di cui alla L.R. n. 20/2006, dovrà essere apposta, nel cimitero in luogo dedicato, apposita targa individuale (cm. 20 x 30) a cura e spese dell'affidatario e riportante i dati anagrafici del defunto. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 93 - Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale devono essere evidenziati:

- i dati del defunto;
- l'affidatario, con indicazione dei dati anagrafici;
- dove è stata deposta l'urna cineraria o il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Campania per le competenze ad essa spettanti.

Articolo 94 - Procedura per la concessione delle autorizzazioni

a) per l'affidamento e conservazione delle ceneri:

Dichiarazione, nella forma di istanza, da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 20/2006, con indicazione:

- dei dati anagrafici del defunto;
- dei dati anagrafici del richiedente;
- della dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- del luogo di conservazione e della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- della conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- della insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

b) per la dispersione delle ceneri

Dichiarazione, nella forma di istanza, da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri indirizzata: al Comune del luogo del decesso; al Comune di residenza del defunto; al Comune ove sono state già tumulate le ceneri; con indicazione:

- dei dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- dei dati anagrafici del defunto:
- di luogo, data e ora dove saranno disperse le ceneri, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 20/2006, nonché l'indicazione del luogo dove l'urna cineraria vuota sarà conservata ovvero le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- degli gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente e/o soggetto privato proprietari del luogo dove saranno disperse le ceneri. L'autorizzazione dovrà essere allegata all'istanza;
- della insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Articolo 95 - Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Cava de' Tirreni (www.comune.cava-de-tirreni.sa.it);

CAPO XI: POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 96 - Orario e disciplina dell'ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia il Responsabile del servizio può disporre la chiusura anticipata per il pubblico dopo che siano esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 97 - Divieti

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- a tutti coloro che sono accompagnati da animali, tranne nel caso di animali da compagnia, purché tenuti al guinzaglio e non rechino disturbo ai visitatori;
- alle persone in stato di ubriachezza o comunque in uno stato in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre cose irriverenti, ceste o involti salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe previa verifica del personale del cimitero;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni e lapidi;
- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cestini;
- portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- fotografare e filmare i cortei, operazioni funebri e opere funerarie senza autorizzazione del personale e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- chiedere elemosina e fare questue senza autorizzazione del Sindaco nella quale è indicato il posto e l'ora;
- assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi irrispettose del culto professato dai dolenti sarà, dal personale del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 98 - Deroghe

Per motivi di età o di salute opportunamente documentati il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di ausili in dotazione del cimitero ed eccezionalmente di veicoli privati. Il Responsabile del servizio può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Articolo 99 - Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica, sia per singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali. Parimenti per la celebrazione di riti funebri di altre confessioni purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Articolo 100 - Identificazione delle sepolture

Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche, materiali e dimensioni stabilite per consuetudine.

Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati di volta in volta dal Comune secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi.

Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Articolo 101 - Fiori e piante ornamentali

All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria, il Responsabile del servizio li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

Articolo 102 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio, a cura del Responsabile del servizio, i monumenti, le lapidi, i copritomba ed i segni funebri in genere indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio provvederà, senza diffida alcuna, al ritiro o alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio suindicati vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 82 in quanto applicabili.

CAPO XII: LAVORI PRIVATI - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 103 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

Per l'accesso e l'esecuzione delle opere di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi a seguito di domanda corredata del certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale.

Il rilascio dell'autorizzazione a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, a copertura di eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni quali pulitura di monumenti, lapidi, croci etc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.96.

Articolo 104 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, su conforme parere del Coordinatore sanitario e dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale e, comunque, sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento e dalle norme di edilizia cimiteriale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera di alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 105 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero e fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, trattenendo sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 106 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione, riparazione e trasformazione di tombe, edicole e cappelle di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attiqui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 107 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio competente. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce etc.

Articolo 108 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese, all'interno del cimitero, è fissato dal Comune; eventuali deroghe possono essere concesse dal Responsabile dell'ufficio competente.

E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 109 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti nel periodo, indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, che non può eccedere la durata di dieci giorni.

Articolo 110 - Vigilanza

Il Responsabile dell'ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, se del caso, avvalendosi dell'operato di personale del cimitero.

Il Responsabile dell'ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 105.

Articolo 111 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì, il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a indossare abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- accettare compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 112 - Attività Funebre

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso, congiuntamente, di autorizzazione o licenza per:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
- commercio al minuto in posto fisso, non alimentare.

Il trasporto funebre di salma o di cadavere sul territorio comunale è svolto unicamente dai soggetti di cui al comma 1.

Chi effettua trasporti funebri, in arrivo o in partenza dal territorio comunale, deve provare il possesso di caratteristiche stabilite al comma 1 del presente articolo.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.

Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria, quelle concernenti:

- il rilascio delle competenti autorizzazioni al commercio e all'agenzia d'affari, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti, l'ordine e vigilanza, l'erogazione delle sanzioni;

- l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.

Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione.

Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli.

I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. n.285/90.

Le imprese esercenti l'attività funebre nel territorio comunale devono dimostrare al Comune, tramite idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un'auto funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme. La dotazione di personale deve essere tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e sue successive integrazioni e modifiche.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di autofunebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata purché pari o superiore all'anno.

Il Comune determina gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali in cui si svolge l'attività funebre.

Chi svolge attività funebre non può:

- gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.

Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria come stabilita dalla Legge 10.10.1990, n. 287.

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, nei depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.

Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo su chi svolge attività funebre sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni fino alla sospensione o, se del caso alla revoca, delle autorizzazioni.

Periodicamente personale del Comune effettua controlli a campione, sui trasporti di cadavere e di salma nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni e irrogando, se necessario, le sanzioni previste. Qualora si rilevino le situazioni di seguito indicate, il Comune può determinare la sospensione dell'attività:

- accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- sosta negli Uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- sospensione del servizio assunto, e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- esposizione, a vista del pubblico, di feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
- mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale dell'impresa;
- mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
- mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
- inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di Leggi o Regolamenti inerenti l'attività.

La sospensione temporanea, ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio, determina la revoca dell'autorizzazione.

CAPO XIII: DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 113 - Scadenzario delle concessioni

Il Comune è tenuto a compilare l'elenco delle concessioni, con l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura nonché ad annotare l'estinzione della concessione o, se del caso, il rinnovo.

Articolo 114 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti ed i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del regolamento precedente, è comunicato all'interessato è conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le norme di edilizia cimiteriale ed ogni rinvio ad esse, contenute in allegato al presente Regolamento, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del piano cimiteriale.

Articolo 115 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni etc.) od una concessione (aree, loculi etc.) o l'apposizione di lapidi o la costruzione di opere funerarie in genere s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, estraneo all'azione che ne consegue.

Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Le eventuali spese, derivanti od in connessione delle controversie tra privati, sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 116 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Spetta al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento compresa la stipula degli atti di concessione che non siano di esclusiva competenza del Sindaco ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e delle norme di edilizia cimiteriale.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di Responsabile del servizio di polizia mortuaria previa deliberazione della Giunta Comunale che definisce gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Ove la gestione, parziale o totale, delle attività cimiteriali sia affidata a soggetto distinto dal Comune, le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che ad esso la Legge o il regolamento attribuiscono.

Articolo 117 - Regolarizzazione situazioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi, ai sensi dell'art. 1, punto 5 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 30 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

Ove i fatti risultino comprovati il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati, il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Articolo 118 - Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi

Le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, per violazione al presente regolamento e alle Ordinanze sindacali o Determinazioni dirigenziali da esso scaturenti, si applicano in tutti i casi in cui non siano espressamente previste sanzioni da testi di Legge o Regolamento nazionali o provinciali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle Ordinanze sindacali e delle Determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 500.

All'interno di tali limiti edittali, nelle singole Ordinanze sindacali e Determinazioni dirigenziali, possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.

Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascuna Ordinanza sindacale o Determinazione dirigenziale il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, delle Ordinanze sindacali o delle Determinazioni dirigenziali, attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 75,00 ad € 450.00.

Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, al Responsabile del cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge, con facoltà di elevare verbali nella qualità di Pubblico Ufficiale a norma di legge. A tal fine presta il prescritto giuramento.

Articolo 119 - Abrogazione delle precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo che sia intervenuta l'approvazione degli organi tutori, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 120 - Disposizioni transitorie circa la durata delle concessioni e della relativa tariffa

Le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, per quanto attiene alla durata, seguono il regime giuridico precedente sia che si tratti di concessioni perpetue che temporanee.

Articolo 121 - Disciplina generale delle tariffe per i servizi funebri e cimiteriali

Le tariffe concernenti il servizio cimiteriale sono stabilite nel rispetto dei criteri di gestione avendo presente che le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale tengono conto del periodo di durata e dei criteri stabiliti dai Ministeri dell'Interno e della Salute.

L'elencazione delle voci di tariffa di seguito riportate costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa:

Concessioni di sepolture private

- a) aree destinate alla costruzione di manufatti cimiteriali:
- tombe:
- cappelle.
- b) manufatti realizzati dal Comune:
- in ambito "monumentale":
 - loculo per tumulazione senza pensilina;
 - loculo per tumulazione con pensilina;
 - loculo ossario senza pensilina;
 - loculo ossario con pensilina;
- in ambito "ampliamento":
 - loculo per tumulazione porticati;
 - loculo per tumulazione non porticati;
 - loculo ossario porticati;
 - loculo ossario non porticati;
 - cappelle.
- c) variazione della tipologia edilizia delle sepolture: da tomba a edicola.
- d) variazione dei parametri edilizi delle sepolture: altezza.

Prestazioni

- a) fornitura di feretri e accessori di varia tipologia;
- b) trasporti funebri nel territorio comunale;
- c) inumazioni in campo:
- in ambito "monumentale": autorizzazione alla installazione di monumento;
- in ambito "ampliamento":
 - autorizzazione alla installazione di monumento;
 - fornitura in opera di manufatto in c.a.v., di cui all'Ordinanza Sindacale n.28/2009;
- d) inumazioni e tumulazioni in sepolture private: autorizzazioni.
- e) trasferimento di salme o resti mortali: autorizzazioni.
- f) deposito provvisorio: autorizzazioni.
- g) esumazioni ed estumulazioni: autorizzazioni.
- h) cremazione:

- servizio di cremazione:
 - per residenti nel comune;
 - per non residenti nel comune;
- conservazione e dispersioni delle ceneri: autorizzazioni.
- i) deposito cauzionale per l'esecuzione di lavori.

ALLEGATO "A": NORME TECNICHE CONCERNENTI LE SEPOLTURE E DI EDILIZIA CIMITERIALE

Articolo 1 - Progetti

La richiesta per l'ottenimento del titolo abilitativo per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e risanamento conservativo di sepolture private o collettive e dei monumenti funerari deve essere inoltrata, completa della documentazione tecnica-amministrativa di rito e dell'autorizzazione sanitaria se dovuta, al Dirigente dei servizi cimiteriali. Il Dirigente, previa istruttoria di un tecnico dell'ufficio tecnico che accerti la conformità del progetto alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale alle norme tecniche di attuazione ed al presente regolamento, determina nel merito.

La richiesta per l'ottenimento del titolo abilitativo per la costruzione di sepolture private o collettive su un'area in concessione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del versamento del corrispettivo della concessione stessa.

I progetti, in tre esemplari a corredo della suindicata richiesta, devono contenere il rilievo dello stato di fatto e la documentazione fotografica del contesto e/o del manufatto di riferimento, una dettagliata relazione tecnico descrittiva dell'intervento e sui materiali e cromatismi che verranno impiegati.

I progetti devono avere caratteristiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.

I disegni di progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:

- per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e il risanamento conservativo delle sepolture private o collettive in scala 1:25;
- per l'erezione di monumenti e lapidi in scala 1:10;

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

I disegni devono riportare le firme del concessionario, del progettista (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi o collegi professionali), degli eventuali artisti che hanno collaborato alla progettazione dell'intervento proposto. La progettazione degli interventi di restauro deve essere affidata ad architetti o altre figure professionale che dimostrino il possesso dei requisiti e delle specifiche competenze in materia.

I disegni, a corredo della richiesta per la realizzazione di interventi a completamento delle fosse dei campi di inumazione, devono riportare la sola firma del richiedente.

Il numero dei loculi per tumulazione di feretri realizzabili è fissato in relazione alle esigenze del concessionario e della propria famiglia ed in ogni caso non può superare un loculo per ogni metro quadro di area edificabile concessa in soprassuolo e in sottosuolo e sempre che il progetto ne consenta il ricavo in modo tecnicamente ed igienicamente ammissibile.

Il numero dei loculi ossario e delle nicchie cinerarie è fissato in relazione alle esigenze del concessionario e della propria famiglia.

Il progetto per la realizzazione di loculi per tumulazione di feretri non ipogei deve essere preventivamente inoltrato, a cura del richiedente, al Coordinatore sanitario per l'acquisizione del parere di competenza.

Articolo 2 - Esecuzione delle opere

Tutte le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il concessionario in possesso del titolo abilitativo per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e il risanamento conservativo di sepolture private o collettive deve inoltrare al Dirigente la comunicazione di inizio lavori, controfirmata dal direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi o collegi professionali) e dal titolare o legale rappresentante dell'impresa affidataria dell'esecuzione delle opere con allegata documentazione specifica dell'esecutore:

- dichiarazione sull'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, e sull'applicazione ai lavoratori dipendenti del contratto collettivo di lavoro;
- documento di regolarità contributiva;
- richiesta dell'autorizzazione necessaria per l'introduzione nel cimitero dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere.

I lavori dovranno essere ultimati nei termini indicati nel titolo abilitativo, fatto salvo il caso di proroga concessa dal Dirigente competente.

Il concessionario è, altresì, obbligato a comunicare e/o produrre al Dirigente:

- la data di ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
- idonea documentazione dalla quale risulti l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata.

Articolo 3 - Costruzione e ristrutturazioni di sepolture private

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti edificabili dell'area concessa.

Per i loculi di edicole, cappelle e tombe si applica il disposto dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990,

- n. 285 e quanto indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n.24/93 al punto 13.2:
- i loculi, i tumuli e le nicchie devono essere separati;
- i loculi e le nicchie possono essere a più piani sovrapposti;
- il loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;

- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mg;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno.
- le misure di ingombro libero interno dei loculi per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70 con l'aggiunta dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- le misure di ingombro libero interno dei loculi ossario individuale non dovranno essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30;
- le misure di ingombro libero interno delle nicchie cinerarie individuali non potranno essere inferiori a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del loculo bensì la usuale collocazione della lastra in marmo.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro.

Per le cappelle si deve prevedere un gancio con portata di almeno 400 Kg, posto a soffitto, per la movimentazione di feretri e lastre tombali; una larghezza ed una altezza della porta di accesso capace di consentire l'agevole accesso oltre che del feretro.

Articolo 4 - Verifica delle opere

Il responsabile dell'ufficio competente provvederà, con l'eventuale supporto dell'ufficio tecnico comunale, nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Dirigente l'ordine di sospensione dei lavori e il ripristino secondo il progetto autorizzato.

Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.

Articolo 5 - Prescrizioni costruttive generali per le sepolture

Gli elementi di cui sono composti i sepolcri, in genere, devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/15 della loro altezza.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate, in genere, non deve essere inferiore a 3 cm. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest'ultimo è preferibile sia delimitato da cordonatura di sezione non inferiore a 10 cm di altezza per 15 cm di base e, nello spazio non racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

Ogni sepoltura deve essere contrassegnata, a cura e spese del concessionario, da un numero progressivo corrispondente a quanto riportato nel contratto di concessione.

I dati anagrafici e numerici ed altre scritte di commiato, eventualmente autorizzate, dovranno avere carattere di uniformità, sia per materiali che per dimensioni, con quelli riscontrabili nell'ambito di riferimento.

Per non alterare la continuità visiva e cromatica dei blocchi cappelle costruiti dal Comune nell'ampliamento, garantita dalla tipologia a schiera, dalla finitura all'esterno e dall'infisso in ferro/vetro, rimandando ai futuri concessionari la possibilità di intervenire solo per la conformazione e la finitura degli interni, è consentita l'apposizione, a cura e spesa del concessionario, di targhe identificative, se realizzate, delle dimensioni, dei materiali e caratteri delle scritte individuati nell'elaborato tecnico depositato presso l'ufficio del Responsabile del servizio, nel quale rimane indicata anche il posizionamento e il sistema di collocazione.

Articolo 6 - Tipologie e dimensioni

Copritomba e lapidi in campo comune a sistema di inumazione

Nei campi comuni tradizionali a sistema di inumazione si seguono le seguenti norme:

- il monumento funebre, di cui al titolo, dovrà essere costituito da basamento scatolare, di lunghezza cm 160 - larghezza cm 70 - altezza variabile ma contenuta in cm 25, e da lapide di spessore massimo cm 20, larghezza contenuta in quella del basamento ed altezza che, sommata a quella del basamento, non superi cm 100 misurata dal piano di campagna originario.

I componenti che costituiscono i monumenti funebri devono essere solo assemblati in loco per garantire:

- di impegnare i luoghi per il tempo strettamente necessario allo scopo;
- di evitare di danneggiare i manufatti circostanti, i viali, le alberature e le siepi;
- di evitare accumuli di materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni;
- di intralciare le attività degli operatori cimiteriali;
- il rispetto della sacralità dei luoghi.

I monumenti funebri devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

I materiali da utilizzare per la realizzazione dei monumenti funebri, non devono contrastare con quelli generalmente usati per lo scopo, lastre di marmo e/o pietra, al fine di garantire la continuità visiva.

E' consentita, con analoghe modalità, l'istallazione di monumento funebre alle fosse nei campi di inumazione inerbiti in "ambito ampliamento" previa richiesta in concessione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo tariffato, della fornitura in opera a cura del Comune del manufatto in c.a.v., di cui all'Ordinanza Sindacale n.28 del 22.06.2009. Nella richiamata Ordinanza rimane stabilito, in due mesi a far data dalla richiesta, il termine entro il quale avverrà la fornitura.

Atteso che il manufatto in c.a.v., pur nella disponibilità d'uso del richiedente, rimane di proprietà del Comune, onde evitare danneggiamenti che possano limitare il riutilizzo per lo scopo, si prescrive:

- il montaggio del monumento funebre ad incastro nell'alloggiamento predisposto, limitando l'uso di collanti alla minima quantità necessaria per renderlo solidale con l'elemento sottostante a garanzia della privata e pubblica incolumità;
- l'impossibilità di rivestire le facce a vista o di realizzare sovrastrutture.

Edicole

L'edicola è una struttura architettonica di piccole dimensioni con la funzione pratica di proteggere quanto collocato. Gli elementi essenziali che la costituiscono sono sintetizzabili nell'ipogeo e nella sovrastante struttura caratterizzata dalla copertura, che si sviluppa per tutta l'area in concessione, sorretta da due colonne e dall'edificato retrostante, quindi non definita in volume e, pertanto, rimane impedita l'apposizione di elementi verticali di chiusura, lastre in vetro incluse;

Per la costruzione o la trasformazione di tombe in edicole bisogna uniformarsi alle previsioni e tipologie individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale.

<u>Cappelle</u>

La cappella è una struttura architettonica definita in volume, sovrastante l'ipogeo .

Per la costruzione di cappelle bisogna uniformarsi alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

<u>Tombe</u>

Le tombe si differenziano dalle edicole per la struttura sovrastante l'ipogeo, caratterizzata dal solo costruito limitato nell'altezza.

Per la costruzione o modifica di tombe bisogna uniformarsi alle previsioni e tipologie individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Parametri edilizi delle edicole, cappelle e tombe

Le dimensioni in pianta dell'intero impianto dovranno unificarsi all'area in concessione.

L'altezza è individuata:

- per edificato con copertura piana, dalla differenza fra la quota dell'estradosso della copertura e quella del terreno sistemato;
- per edificato con copertura inclinata o a falde, dalla differenza fra la quota della linea di colmo e quella del terreno sistemato.

Articolo 7 - Materiali

I materiali da utilizzare per la realizzazione delle varie tipologie di edilizia cimiteriale non devono contrastare con quelli generalmente usati per lo scopo, cemento in vista, intonaci, lastre di marmo e/o pietra, profilati in ferro, ottone, rame e vetro al fine di garantire la continuità visiva.

Rimane impedito l'utilizzo di materiali diversi da quelli suindicati ivi compreso l'alluminio preverniciato o elettrocolorato.

I cromatismi dei materiali in genere non devono contrastare con quelli generalmente individuati per lo scopo, nell'ambito di riferimento, al fine di garantire la continuità cromatica.